



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI T R E N T O**

**DECRETO n. 16/2021**

**Disciplina per l'accesso nell'edificio del Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e camerale in presenza delle parti e del pubblico**

**IL PRESIDENTE**

Rilevato che alla data del 31 luglio 2021 ha esaurito i propri effetti il complesso normativo che ha disciplinato, nella perdurante emergenza del Covid-19, lo svolgimento delle udienze pubbliche e delle udienze camerale da remoto, e che era costituito dal combinato disposto dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con l. 18 dicembre 2020, n. 176 e da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni con l. 28 maggio 2021, n. 76, e dell'art. 4, comma 1, quarto periodo e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni con l. 25 giugno 2020, n. 70, nonché dalle disposizioni attuative riassunte nel proprio decreto n. 33 dd. 4 novembre 2020;

Preso atto che lo stato di emergenza conseguente alla diffusione epidemica del virus Covid-19, disposto con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato da ultimo prorogato su tutto il territorio nazionale sino alla data del 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 1 del d.l. 27 luglio 2021, n. 105 e che, peraltro – allo stato – nessuna disposizione speciale di legge o di regolamento, né alcun provvedimento avente efficacia generale sono intervenuti a disciplinare lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale nel plesso della Giustizia Amministrativa a decorrere dalla predetta data del 31 luglio 2021;

Visto a tale riguardo il Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio *"in presenza"* presso gli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa sottoscritto a Roma in data 20 luglio 2021 dal Presidente del Consiglio di Stato, nonché Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, e dai rappresentanti dell'Avvocatura Generale dello Stato, del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Congressuale Forense, dell'Ordine degli Avvocati di Roma, della Camera Amministrativa Romana, dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici e dell'Associazione Giovani Amministrativisti, e

rilevato che le parti sottoscrittrici di tale Protocollo hanno espresso l'“*intesa*” che lo stesso, “*benché relativo alle sole udienze, pubbliche o cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per esigenze di uniformità possa costituire un riferimento anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, nell'ambito della loro autonomia decisionale*”;

Ritenuto pertanto di recepire con le disposizioni contenute nel dispositivo del presente decreto la disciplina contemplata da tale Protocollo, peraltro contestualmente apportandovi le modifiche reputate funzionali alle esigenze organizzative di questo Tribunale;

Visti i propri decreti n. 24 del 31 agosto 2020 e n. 33 del 4 novembre 2020;

Visti l'art. 87, comma 1, del codice del processo amministrativo come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, nonché l'articolo 11 delle relative norme di attuazione contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Visti l'art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013;

Visto il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 e successive modifiche, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### *Chiamata preliminare delle cause*

1. Sino a diversa disposizione, in apertura delle pubbliche udienze e delle udienze camerale non si procede alla chiamata preliminare delle cause iscritte a ruolo.

### **Art. 2**

#### *Passaggio della causa in decisione senza discussione*

1. Al fine di limitare le presenze dei difensori nella sala di attesa e nell'aula di udienza, con richiesta sottoscritta *dalle parti costituite interessate*, anche con atti distinti, è possibile sia per le udienze pubbliche, sia per le udienze camerale, chiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza.

2. Se la richiesta di passaggio in decisione della causa è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si tiene e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale; nel relativo provvedimento è riportata la formula: *“viste le conclusioni delle parti come da verbale”*.

### Art. 3

#### *Ripartizione della trattazione delle cause in fasce orarie*

1. Le cause iscritte nei ruoli delle pubbliche udienze e delle udienze camerali per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate sia per le udienze pubbliche, sia per le udienze camerali, in fasce orarie differenziate che sono determinate in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni da trattare, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente del Collegio ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Dell'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è data evidenza nei ruoli d'udienza pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella *home* della Sezione dedicata a questo Tribunale almeno il giorno prima a quello di trattazione; la pubblicazione dei ruoli sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.

3. Gli avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria a loro assegnata per scongiurare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti. L'accesso a Palazzo Lodron, Sede del Tribunale, non è possibile se non dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza.

### Art. 4

#### *Eventuale prosecuzione della trattazione delle cause al giorno successivo*

1. Il Presidente del Collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dei ruoli d'udienza di cui all'articolo 3, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte delle cause già fissate. In tal caso la Segreteria avvisa gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una *e-mail* di posta certificata o con un'altra forma di comunicazione entro le ore 11.00 del giorno antecedente all'udienza, intendendosi per tale specifica evenienza come *“giorno dell'udienza”* quello originariamente fissato e non quello dell'udienza in prosecuzione.

### Art. 5

#### *Trattazione delle cause per le quali tutte le parti costituite hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione*

1. Le cause iscritte nei ruoli delle pubbliche udienze e delle udienze camerali e per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre iscritte nel relativo ruolo di udienza, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

## Art. 6

### *Presenza del pubblico alle pubbliche udienze*

1. Fatte salve le prerogative del Presidente del Collegio nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza di cui all'art. 87, comma 1, c.p.a. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e all' art. 11 delle relative norme di attuazione contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il pubblico può assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento tra le persone e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione.

## Art. 7

### *Disciplina dell'accesso e della permanenza nella sede del Tribunale nelle giornate di udienza*

1 Nelle giornate in cui si tengono pubbliche udienze o camerali, l'accesso e la permanenza nel Palazzo Lodron, Sede del Tribunale, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- a) a' sensi dell'art. 3, ultima parte, del presente decreto, l'accesso nella sede del Tribunale non è possibile per gli avvocati se non dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza della causa che essi devono patrocinare; la stessa regola si applica anche al pubblico che intende assistere alla trattazione della causa se questa è chiamata in udienza pubblica.
- b) è fatto a tutti obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto il periodo di permanenza all'interno del Palazzo;
- c) all'atto dell'accesso nell'edificio è rilevata la temperatura corporea degli avvocati e, per le udienze pubbliche, anche di tutti coloro che vogliono assistere alla discussione; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi, e di tale circostanza è data immediata notizia al Presidente del collegio ai fini del rinvio della stessa;
- d) negli uffici, nelle sale d'attesa e nell'aula di udienza i magistrati, il personale amministrativo, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente la regola sul distanziamento fisico di almeno un metro e mezzo dalle altre persone e indossano la mascherina;
- e) gli avvocati e le altre persone ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati, indicati dal personale addetto al momento dell'ingresso in Tribunale negli appositi spazi del parcheggio retrostante all'edificio e del piano terra; nel corridoio d'attesa che dà accesso all'aula di udienza possono sostare, comunque nel rispetto del distanziamento minimo di un metro e mezzo dalle altre persone e indossando la mascherina, solo gli avvocati delle parti e le altre persone interessate alla discussione della causa immediatamente successiva a quella in corso di trattazione;

- f) durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga, fermo restando l'obbligo di indossare la giacca e la cravatta anche per le udienze camerale;
- g) durante le udienze pubbliche e camerale gli avvocati non utilizzano i microfoni; l'uso del microfono è consentito, qualora necessario, al Presidente e ai componenti del Collegio, nonché al personale che disimpegna le funzioni di segretario d'udienza;
- h) ai fini del tracciamento a scopo sanitario delle loro presenze, su appositi moduli predisposti dal Segretario Generale del Tribunale, sono rilevate le generalità, gli estremi di un documento di identificazione e il recapito telefonico delle persone diverse dai magistrati, dagli avvocati che assistono alle udienze pubbliche nonché dal personale;
- i) è consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del Presidente del Collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, laddove sussistano esigenze di garanzia del distanziamento tra le persone; analogamente è rimessa al Presidente del Collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti a' sensi dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

#### Art. 8

##### *Ulteriori disposizioni*

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni già adottate con il decreto del Presidente n. 24 del 31 agosto 2020 nonché, sulla base di questo, le disposizioni impartite dal Segretario generale – viste le vigenti disposizioni della Provincia autonoma di Trento e tenuto conto delle misure per la prestazione dell'attività lavorativa in sicurezza disposte dal Segretario generale della Giustizia amministrativa – che saranno aggiornate a seguito di eventuali nuove indicazioni conseguenti all'evoluzione della situazione epidemiologica e oggetto di dovuta applicazione per il personale e per il funzionamento della Sede di Trento di questo Tribunale.

#### Art. 9

##### *Abrogazioni*

1. È abrogato il proprio decreto n. 33 del 4 novembre 2020.

#### Art. 10

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua sottoscrizione e sarà applicabile, compatibilmente con le ulteriori disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità dello Stato e della Provincia autonoma di Trento, anche oltre la data del 31 dicembre 2021.

Il presente decreto è comunicato a cura della Segreteria del Tribunale al Commissariato del Governo di Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela dell'ordine pubblico durante le sedute del Tribunale. Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa e ne sarà data notizia anche agli organi di informazione locali.

Trento-Trieste, 10 agosto 2021

II PRESIDENTE

Fulvio Rocco